

ISTRUTTORIA SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA TERRITORIALE E CARTOGRAFIA

prot. n. 27697 del 27/08/2019 07.04.05 fasc. 2627

COMUNE DI FANANO. VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE E VARIANTE AL PP LE VITAIE, ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 10/04/2019. OSSERVAZIONI EX ART. 4 LR 24/2017 AI SENSI ART. 41 L 20/2000, ART. 15 LR 47/78, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, ART. 5 LR 20/2000.

Aspetti amministrativi e procedurali

Il Piano Regolatore del Comune di Fanano è stata approvato, con delibera di Giunta Provinciale n. 317 del 01/08/2003.

Successivamente alla approvazione del Piano regolatore generale sono state approvate diverse varianti specifiche al PRG.

Gli elaborati relativi alla presente Variante specifica ex art. 15 della LR 47/78, adottata con Delibera del Consiglio Comunale di Fanano n. 28 del 10/04/2019, sono pervenuti con prot. 4449 del 23/05/2019 acquisiti agli atti della Provincia di Modena con prot. 17139 del 23/05/2019.

Nel merito della variante è pervenuto il parere favorevole di ARPAE prot. 87240 del 03/06/2019 acquisito con prot. 18168 del 04/06/2019.

Con comunicazione prot. 7255 del 21/08/2019 acquisita con prot. n. 27419 del 22/08/2019 il Comune di Fanano ha trasmesso i seguenti ulteriori pareri, tutti favorevoli: AUSL, Ente Parchi Emilia centrale, Soprintendenza BBAA; ed una osservazione presentata dall'UT comunale che interviene sulle dotazioni legate alle previsioni della variante.

Sintesi dei contenuti della Variante al Piano Regolatore Comunale

Il Comune di **FANANO** procede con la presente Variante ad apportare due specifiche modificazioni allo strumento così esplicitate nella relazione illustrativa:

1) *Fellicarolo. I proprietari di un immobile a destinazione mista (residenziale, commerciale e artigianale / industriale) localizzato all'interno del TDU della frazione di Fellicarolo di Fanano, in area attualmente classificata Zona Omogenea artigianale tipo D1, hanno manifestato l'esigenza di convertire l'immobile ad uso esclusivamente residenziale chiedendo la necessaria variazione urbanistica.*

2) *Trentino. I proprietari delle aree ricomprese nel Piano Urbanistico Attuativo denominato "Le Vitaie" per zone omogenee artigianali tipo D2, già approvato con Delibera di CC n. 63 del 29.11.2005 e successiva variante con Delibera di CC n.04 del 05.02.2014, hanno manifestato l'esigenza di rivedere il perimetro del comparto in diminuzione, escludendo aree non idonee all'edificazione, ed apportare modifiche all'indice di permeabilità, chiedendo la necessaria variazione urbanistica.*

In relazione al punto 2 viene anche allegata la variante al PP vigente conseguente alla modifica del perimetro del comparto.

PARERE TECNICO in merito all'espressione di OSSERVAZIONI ex art. 4 LR 24/2017 ai sensi dell'art. 41 L 20/2000, art. 15 LR 47/78

Nel merito della Variante in oggetto, e della connessa variante al PP "Le Vitaie" non si ritiene necessario sollevare osservazioni.

PARERE TECNICO in merito alla VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) di cui

all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, art. 5 LR 20/2000.

Preso visione degli elaborati di Variante al PRG e di Variante al PP ed in particolare del Rapporto preliminare assoggettabilità VAS e della Relazione illustrativa NTA si considera che le modifiche introdotte non influenzano altri piani sovraordinati, ma costituiscono, invece, riferimento esclusivo per la redazione dei relativi progetti attuativi.

Gli effetti sull'ambiente, non sono aggiuntivi rispetto a quelli considerati in precedenza per il PRG vigente, e consistono nella pressione ambientale che gli interventi programmati potranno esercitare in aree attualmente già edificate, con effetti in riduzione rispetto al piano previgente

CONCLUSIONI:

È condivisibile l'opinione che l'attuazione delle previsioni sulle aree oggetto di intervento non presentino problematiche di rilievo, e che si possa ritenere che la realizzazione delle opere previste non porterà a impatti ambientali rilevanti o comunque non mitigabili nel rispetto delle prescrizioni impartite.

Tutto quanto sopra osservato,

Vista l'estensione delle aree interessate e la tipologia delle previsioni urbanistiche contenute sia nella modifica n. 1 che nella modifica n. 2 e relativo PP

Si ritiene che la Variante possa essere **esclusa dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica**, nel rispetto integrale delle prescrizioni previste dal piano.

-*-

Tutto quanto sopra considerato, in merito alle modifiche introdotte allo strumento urbanistico con la Variante specifica adottata dal Comune di FANANO con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 10/04/2019 2018, si propone che il Presidente della Provincia faccia propri i suddetti pareri tecnici.

il Funzionario

Ing. Amelio Fraulini

il Dirigente

arch. Antonella Manicardi

